

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ACIREALE – VIA DEGLI ULIVI, 19

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 294

OGGETTO: Indizione delle procedure selettive per le Progressioni Economiche Orizzontali – anno 2023 (decorrenza 01/01/2023)

L'anno 2023

Il giorno Ventuno

del mese di Dicembre

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”;
- Visti gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 che disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
- Visto l’art. 34 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali-quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
- Visto l’art. 16 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato il 21 maggio 2018, ed in particolare l’art. 6, che testualmente recita “*Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi*”;
- Visto l’art. 64, comma 3, del CCNL 2016/2018 che ha integrato il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del 2002/2005;
- Vista la Legge di stabilità 2015, alla quale è seguita una Circolare del MEF, che così stabilisce “*a partire dal 1 gennaio 2015 cessano, tra l’altro, ferma restando l’impossibilità di riconoscere gli arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*”;
- Richiamato l’art. 14 del vigente CCNEL del 16/11/2022, che disciplina le progressioni economiche nella stessa categoria e che testualmente recita:
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi

stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. 23 Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3

(Progressioni tra le aree). 6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area."

- Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa del personale non dirigente dello I.A.C.P. di Acireale per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 20/12/2023;
- Preso atto che:
 - nella seduta della Delegazione trattante del 30/11/2023 è stata concordata e siglata la seguente preintesa: *"individua per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 la possibilità di indire le progressioni economiche in n° di 2 unità di cui una per l'area degli Istruttori ed una per l'Area dei Funzionari."*;
 - con Deliberazione Commissariale n. 32 del 23/10/2023 è stato formulato apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipula del contratto decentrato integrativo parte normativa 2023/2025 e economica anno 2023, con la quale, tra l'altro, è stato stabilito *"le progressioni economiche/differenziali stipendiali possono essere effettuate nel tetto del 50% di dipendenti che hanno titolo a partecipare alle stesse, fermo restando il rigoroso rispetto dei vincoli di carattere selettivo dettati dalla metodologia approvata dall'ente."*;
 - con Determinazione dirigenziale n. 284 del 18/12/2023 è stato costituito il Fondo per il Personale anno 2023;
 - con Deliberazione Commissariale n. 37 del 20/12/2023 è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI parte normativa 2023 -2025, annualità economica 2023;
 - in data 20/12/2023 è stato sottoscritto il CCDI parte normativa per il periodo 2023-2025 e parte economica 2023, confermando integralmente i contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 30/11/2023 ed autorizzata con Deliberazione Commissariale n. 37 del 20/12/2023;
- Dato Atto che le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo alla predetta quota limitata di dipendenti;
- Ritenuto di :
 - indire la selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore dei dipendenti per l'anno 2023 con decorrenza 1 gennaio 2023;
 - dare atto che può beneficiare della progressione economica orizzontale solo una parte dei dipendenti;
- Presa Visione della nota del Dipartimento alle Infrastrutture n. 21793 del 17/05/2023, introitata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1691/2023, con la quale viene trasmesso a questo Istituto il Decreto del Dirigente Generale n. 1073 del 16/05/2023 di "PRESA D'ATTO" della Deliberazione Commissariale n. 12 del 14/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 e con il quale si autorizza l'Istituto ai successivi consequenziali adempimenti;
- VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Per quanto sopra riportato:

- 2) di indire la selezione per le progressioni economiche orizzontali del personale avente diritto per l'anno 2023 nel limite di n° di 2 unità di cui una per l'area degli Istruttori ed una per l'Area dei Funzionari.;
- 3) di approvare l'allegato Avviso di Selezione pubblica per la progressione economica orizzontale, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva trova adeguata copertura sugli stanziamenti di bilancio di competenza 2023-2025;
- 6) di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on line dell'I.A.C.P. di Acireale per la durata di dieci (10) giorni, concessi per la presentazione delle domande.

f.to Il Direttore Generale
(Avv. Maria Trovato)